

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

PERGINE VALSUGANA

Convenzione per regolare i rapporti tra i Comuni e la Comunità relativamente alla procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap.

Tra la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con sede in Pergine Valsugana, Piazza Gavazzi 4, C.F. 02143860225, rappresentato dal Presidente MAURO DALLAPICCOLA, nato a Baselga di Pinè (TN) il 28/05/1957, che interviene ed agisce in attuazione della deliberazione dell'Assemblea n. 9 dd. 18/03/2013, esecutiva a' sensi di legge,

di seguito, più brevemente menzionata come 'Comunità',

e il Comune di TENNA con sede in

– Via _____, codice fiscale _____

rappresentato dal _____, nato a _____

il _____, il quale interviene ed

agisce in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ dd.

, esecutiva a' sensi di legge,

di seguito, più brevemente menzionato come 'Comune'

Tenuto conto che la comunicazione antimafia di cui al Decreto Legislativo 8.8.1994 n. 490 non è richiesta quando contraente con l'Amministrazione è un'altra Amministrazione pubblica

PREMESSO CHE:

l'art. 10, comma 1, lettera h), della Legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento", dispone che sono delegate ai Comuni tutte le funzioni in materia di assistenza a

favore di soggetti con difficoltà fisiche, psichiche e sensoriali non rientranti tra quelle espressamente riservate, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge, all'esercizio diretto da parte della Provincia;

le vigenti Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14, approvate con le deliberazioni n. 2422 del 9 ottobre 2009 e n. 2879 del 27 novembre 2009 e s.m. stabiliscono che la Comunità provvede all'assunzione degli oneri relativi all'affido presso servizi residenziali gestiti da soggetti pubblici e privati convenzionati, sulla base della residenza dell'utente al momento della domanda, salvo il concorso dell'interessato o del nucleo familiare di origine o del Comune nel caso di ricovero di soggetti maggiorenni con disabilità psichica, fisica o sensoriale.

Per questi ultimi la Comunità assume:

- il 60% della retta di affido alla struttura residenziale in accordo e previa assunzione della deliberazione di impegno per la restante quota da parte del Comune individuato ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 delle legge n. 328/2000, ovvero
 - l'80% della medesima retta, qualora lo stesso Comune abbia aderito e adottato i provvedimenti conseguenti al protocollo di intesa sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni trentini e la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori in data 31 luglio 2002;
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 3009 dd. 30 dicembre 2011 ad oggetto "L.P. 16/2010 Tutela della Salute in Provincia di Trento: articolo 21 integrazione socio-sanitaria. Direttive 2012 per l'assistenza socio-sanitaria

nei centri residenziali per disabili”, stabilisce, tra l’altro, che per i centri residenziali per disabili collocati nella Provincia di Trento con decorrenza dal 1 gennaio 2012 le tariffe sono così suddivise:

- la quota riferita al 20% della tariffa precedentemente pagata dalla Comunità rimane in carico della Comunità e viene recuperata dalla stessa sulle quote di compartecipazione a carico degli utenti/comuni di riferimento;
- la quota riferita all’80% della tariffa precedentemente pagata dalla Comunità viene posta direttamente a carico dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

Per le analoghe strutture ubicate fuori Provincia rimane il pagamento da parte della Comunità del 100% della retta richiesta con recupero del 20% della spesa sostenuta a carico dell’utente/comune di riferimento;

la deliberazione della Giunta provinciale n. 106 di data 25 gennaio 2013, avente ad oggetto: “L.P. 16/2010 Tutela della salute in provincia di Trento, articolo 21. Servizi socio-sanitari nell’ambito della disabilità, salute mentale e dipendenze: direttive 2013” dopo aver deciso, tra l’altro:

3) di confermare - sino alla riforma del sistema delle compartecipazioni ai costi e ai servizi socio-sanitari - che la determinazione della compartecipazione dell’assistito presso i centri residenziali per disabili avverrà per gli ospiti residenziali sulla base del Protocollo d’Intesa del 31 luglio 2002 siglato dalla Provincia, dal Consorzio dei Comuni e dall’allora Conferenza dei Presidenti dei Comprensori nonché - per gli ospiti semiresidenziali, di sollievo o minori di età - secondo quanto determinato dalla Giunta provinciale con le deliberazioni n. 2422 del 9 ottobre 2009 e n. 2879 del 27 novembre 2009 e s.m. c.d. “Determinazioni per l’esercizio delle

funzioni socio-assistenziali”;

prevede, nell’Allegato A) al punto 1. CENTRI RESIDENZIALI PER DISABILI

1.4 Compartecipazione alla spesa

Si confermano le seguenti modalità:

a) Ospiti adulti residenziali

La compartecipazione alla spesa a carico dell’assistito è pari alla differenza tra la “tariffa socio-sanitaria giornaliera su presenza comprensiva di compartecipazione” e la “tariffa socio-sanitaria giornaliera su presenza”. In caso di assenza dell’ospite la compartecipazione è pari al 20% della “tariffa socio-sanitaria giornaliera di assenza”. Come deliberato dalla Giunta provinciale con provvedimento n. 3179 del 30 dicembre 2010 sono confermati i contenuti del “Protocollo d’intesa sui criteri di copertura degli oneri relativi alle strutture residenziali per le persone con handicap e di concorso alla spesa da parte degli assistiti”, sottoscritto in data 31 luglio 2002 dalla Provincia autonoma di Trento, dal Consorzio dei Comuni Trentini e dalla Conferenza dei Presidenti dei Comprensori, a eccezione del punto 1, ove le parole “la Provincia assume a carico del Fondo socio assistenziale” sono sostituite dalle parole “la Provincia assume a carico del Fondo per l’assistenza integrata di cui all’articolo 18 della legge provinciale sulla tutela della salute.

In ottemperanza dei provvedimenti richiamati in epigrafe,

Tutto ciò premesso, in attuazione dei provvedimenti richiamati in epigrafe, tra le parti come sopra individuate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO

1. Sono delegate alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol tutte le procedure connesse al recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti assistiti portatori di handicap. Per soggetto assistito si intende il soggetto ricoverato presso strutture residenziali di tipo istituzionale (Villa Maria di Lenzima, Piccola Opera, Casa Serena) o presso analoghe strutture ubicate fuori Provincia.
2. La Comunità osserverà nell'esercizio dell'attività delegata le disposizioni contenute nella presente convenzione, inclusa la disciplina dei criteri da seguirsi nelle procedure di recupero degli oneri di ricovero in strutture specializzate, in conformità ai contenuti del protocollo firmato in data 31 luglio 2002 tra il Consorzio dei Comuni Trentini, l'Assessore Provinciale alle Politiche Sociali ed alla Salute ed il Presidente della Conferenza dei Comprensori, aggiornata per le parti che sono state modificate con deliberazioni della Giunta Provinciale.

Art. 2 – DURATA

1. La durata della presente convenzione è stabilita in un anno, a decorrere dal primo gennaio 2013, fatto salvo che qualora prima del 31.12.2013 dovesse essere adottata la riforma del sistema delle compartecipazioni ai costi e ai servizi socio-sanitari da parte della Provincia autonoma di Trento, la presente convenzione si scioglierà automaticamente.
2. Di prendere atto altresì che qualora ciò non si verificasse la presente convenzione potrà essere rinnovata alle stesse condizioni per ulteriori 24 mesi.
3. Entro lo scadere del termine di validità della presente convenzione potrà

essere data disdetta, da notificarsi all'altra parte con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di naturale scadenza.

Art. 3 - RAPPORTI FINANZIARI

La Comunità, all'atto della domanda di nuovi servizi presso le strutture specificate all'art. 1, acquisisce per l'inserimento in struttura dell'assistito la sottoscrizione di uno specifico impegno da parte dell'assistito o del suo rappresentante legale contenente:

- l'accettazione di tutti i criteri di recupero delle somme anticipate riassunti nella presente convenzione;
- la dichiarazione di tutti gli elementi necessari per quantificare il reddito ed il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'assistito, disponibili per la copertura della rispettiva quota di retta di ricovero;
- l'impegno a comunicare:
 - o tempestivamente variazioni di reddito che modifichino la quota di retta di ricovero posta a carico del soggetto assistito e variazioni intervenute sul patrimonio immobiliare e mobiliare del soggetto portatore di handicap;
 - o atti straordinari di disposizione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'assistito, almeno 60 giorni prima della relativa formalizzazione;
- l'impegno a versare con i tempi e le modalità stabilite dalla Comunità i redditi disponibili a copertura della retta di ricovero dell'assistito;
- la presa atto ed accettazione che tutte le somme anticipate dal Comune e non rimborsate in vita dall'assistito, saranno recuperate, maggiorate degli interessi legali, rivalendosi sul patrimonio oggetto di successione.

La Comunità comunica al Comune di riferimento per l'assunzione di

eventuali impegni di spesa sul Bilancio comunale:

- l'impegno assunto dall'assistito o dal suo rappresentante legale per l'inserimento del soggetto portatore di handicap nella struttura;
- le quote di compartecipazione determinate a carico dell'assistito, in base ai criteri sotto meglio specificati.

Strutture situate sul territorio provinciale

La Comunità anticipa ai centri residenziali per disabili le rette giornaliere fissate dalla Provincia Autonoma di Trento (circa il 20% della retta complessiva per gli inserimenti in parola), applicando i criteri stabiliti dalla provincia stessa, e richiede, in base alla vigente normativa in materia, il rimborso di tale importo all'assistito/comune di riferimento quale quota di compartecipazione sulle rette anticipate.

La compartecipazione alla spesa a carico dell'assistito per gli *Ospiti adulti residenziali* è attualmente pari alla differenza tra la “tariffa socio-sanitaria giornaliera su presenza comprensiva di compartecipazione” e la “tariffa socio-sanitaria giornaliera su presenza”. In caso di assenza dell'ospite la compartecipazione è pari al 20% della “tariffa socio-sanitaria giornaliera di assenza”.

Strutture situate fuori dal territorio provinciale

La Comunità anticipa ai centri residenziali per disabili l'intera retta giornaliera fissata dalle medesime strutture, applicando i criteri stabiliti dalle medesime.

In questo caso la Comunità richiede il 20% di tale importo all'assistito/comune di riferimento quale quota di compartecipazione sulle rette anticipate, con le modalità sotto specificate.

Modalità di contribuzione alla spesa per l'assistito/comune:

l'assistito:

- compartecipa alla retta anticipata dalla Comunità (nelle percentuali previste dalla vigente normativa rispettivamente per le strutture situate entro il territorio provinciale e fuori dal territorio provinciale), nei limiti delle pensioni, di altri redditi dei quali risulti titolare, di altre provvidenze economiche nonché di qualunque ulteriore e diversa entrata della quale possa godere, compresi eventuali arretrati. In considerazione della rilevante finalità di interesse pubblico connessa alla perequazione sociale ed al sostegno delle famiglie bisognose, i tenuti agli alimenti sono esentati dal concorso alla spesa per la fruizione da parte dell'assistito della struttura di ricovero.

Di norma l'assistito o il suo legale rappresentante dichiara entro il 31 luglio di ciascun anno, i propri redditi e le proprie spese con riferimento all'anno precedente. Sulla base delle risultanze di tale dichiarazione, la rideterminazione ordinaria della quota a carico dell'assistito avviene con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo alla dichiarazione, fatto salvo l'obbligo di dichiarare in itinere le significative variazioni delle entrate.

- ha garantita la conservazione di una quota mensile di reddito fissata dal 2012 in euro 179,00 per far fronte alle esigenze personali; tale importo viene indicizzato dalla Provincia con cadenza triennale sulla base dell'indice ISTAT riferito al costo della vita (importo iniziale anno 2003 € 150,00).
- richiede la rideterminazione dell'importo posto a suo carico nel caso di variazioni significative nell'ammontare delle entrate e/o in relazione a nuovi

benefici percepiti o alla perdita di benefici già in godimento. La rideterminazione degli importi recuperati, in relazione a tali significative variazioni, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica detta variazione e si effettua, con riferimento a ciascun mese, aumentando o diminuendo le entrate dichiarate nella variazione stessa.

- ha garantita la possibilità di copertura delle spese inerenti ai diritti reali dei quali risulti titolari con riferimento ad IRPEF, IMU, e spese condominiali eventualmente a carico, entro i limiti dei redditi da locazione percepiti,

Il Comune garantisce la copertura della retta di ricovero del soggetto portatore di handicap presso la struttura specializzata, nelle percentuali previste dalla vigente normativa rispettivamente per le strutture situate entro il territorio provinciale e fuori dal territorio provinciale.

Qualora la Comunità non possa recuperare in capo all'assistito, per insufficiente disponibilità delle entrate dichiarate dall'assistito/suo legale rappresentante l'intero onere di competenza, la stessa addebiterà in via sussidiaria al Comune già domicilio di soccorso l'importo non riscosso.

Qualora l'assistito non ottemperi agli impegni assunti in conformità alle indicazioni della presente convenzione, l'amministrazione comunale procede, previa diffida notificata almeno 15 giorni prima, alla revoca ex nunc dei benefici concessi, intatta la possibilità di azione in sede civile e la comunicazione dei fatti al competente giudice tutelare o della curatela. Nei casi previsti il Comune procede al recupero di tutte le somme anticipate, rivalendosi anche sul patrimonio mobiliare ed immobiliare del soggetto obbligato.

Alla morte del soggetto assistito il Comune procede al recupero, sul patrimonio oggetto di successione, di tutti gli importi anticipati negli anni anteriori al decesso maggiorati degli interessi legali: tale recupero dovrà considerare le somme versate nel medesimo periodo di tempo a parziale copertura della relativa spesa retta.

La Comunità può essere incaricata dal Comune del recupero degli importi anticipati nel tempo dal Comune per l'assistito e non recuperati negli anni precedenti, maggiorati degli interessi legali, provvedendo al relativo successivo versamento nelle casse dell'ente delegante.

Il Comune si obbliga a rimborsare alla Comunità le spese legali, previamente autorizzate, ed effettivamente sostenute dalla Comunità nell'esercizio dell'attività di recupero delegata.

Gli atti aventi valenza contabile, ricevuti dalla Comunità, così come gli eventuali successivi aggiornamenti, dovranno essere tempestivamente notificati al Comune onde consentire l'imputazione di spesa sul pertinente intervento di bilancio

Art. 4 - FORME DI CONSULTAZIONE

La Comunità comunica al Comune, di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo stato di attuazione della disciplina prevista dalla presente convenzione.

Art. 5 - NORME IN MATERIA DI PUBBLICITA'

Le parti trasmettono copia della presente convenzione, debitamente sottoscritta al Consorzio dei Comuni Trentini e al competente Servizio della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 6 - ARBITRATO

1. Al fine di risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere nell'esecuzione e/o interpretazione della presente Convenzione, le parti si impegnano a ricercare in tutti i modi una soluzione bonaria.
2. Nel caso ciò non risulti possibile, le parti devolveranno la risoluzione delle controversie ad un collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna parte e da uno scelto di comune accordo.
3. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 e 6 e con le Tariffe indicate nella Parte II del DPR 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, ed è altresì esente da bollo in quanto atto scambiato fra enti locali, ai sensi della Tabella Allegato B) - n. 16 - del D.P.R. 26.10.1972, n. 64.

Per il Comune

IL SINDACO

Per la Comunità Alta Valsugana e Bersntol

IL PRESIDENTE